



Comune di Pietra Ligure



**CRITERI E PARAMETRI
PER IL RILASCIO
DELLE AUTORIZZAZIONI
PER L'ESERCIZIO DI PUNTI
DI VENDITA
“NON ESCLUSIVI”
DI QUOTIDIANI E PERIODICI**

(testo approvato con delibera C.C. n. 8 del 30.01.2006)

Art. 1 - oggetto

1. I presenti criteri e parametri si riferiscono al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio di punti di vendita non esclusivi di quotidiani o periodici;
2. Punto di vendita non esclusivo è quello nel quale vengono venduti, in aggiunta ad altre merci, quotidiani o in alternativa periodici .

Art. 2 - definizione dei punti di vendita non esclusivi

1. Sono punti di vendita non esclusivi i seguenti:
 - a) le rivendite di generi di monopolio;
 - b) le rivendite di carburanti e di oli minerali, con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500;
 - c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
 - d) le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e) (medie strutture di vendita), f) (grandi strutture di vendita) e g) (centri commerciali) , del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;
 - e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120;
 - f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.
2. Per le rivendite di carburanti e di oli minerali, la superficie è quella che risulta dall'autorizzazione rilasciata per la realizzazione dell'impianto attualmente in esercizio.
3. I prodotti equiparati ai libri sono i prodotti editoriali realizzati su supporto informatico, comprese le pubblicazioni su internet.

Art. 3 - criteri e condizioni di rilascio dell'autorizzazione

a) rivendite di generi di monopolio e pubblici esercizi:

l'autorizzazione viene rilasciata previa verifica della sussistenza delle seguenti due condizioni:

- 1) la distanza minima da altri punti di vendita di quotidiani e periodici, siano essi esclusivi o meno, è fissata in metri 200 (duecento) ;
- 2) l'esercizio deve disporre di una superficie di almeno 4 (quattro) metri quadrati, da riservare alla vendita di quotidiani o periodici.

b) rivendite di carburanti e oli minerali:

l'autorizzazione viene rilasciata previa verifica della sussistenza delle seguenti due condizioni:

- 1) la superficie dell'impianto, nella attuale struttura, quale risulta dall'autorizzazione/concessione edilizia, deve misurare almeno 1.500 metri;
- 2) la superficie riservata alla vendita di quotidiani o periodici non deve essere inferiore a 4 (quattro) metri quadrati.

c) medie e grandi strutture di vendita e centri commerciali al dettaglio:

1. L'autorizzazione viene rilasciata a condizione che l'esercizio, nel quale deve essere localizzato il punto di vendita non esclusivo di quotidiani o periodici, abbia una superficie di vendita di almeno 700 metri quadrati;
2. la distanza minima da altri punti di vendita di quotidiani e periodici, siano essi esclusivi o meno, è fissata in metri 200 (duecento) ;
3. la superficie riservata alla vendita di quotidiani o periodici non deve essere inferiore a 4 (quattro) metri quadrati.
4. Per ogni centro commerciale al dettaglio, qualunque sia il numero degli esercizi di vendita che lo compongono, il punto di vendita esclusivo è unico.

d) libri e prodotti equiparati:

1. L'autorizzazione viene rilasciata nel rispetto delle seguenti tre condizioni:
 - 1) la distanza minima da altri punti di vendita di quotidiani e periodici, siano essi esclusivi o meno, è fissata in metri 200 (duecento);
 - 2) l'esercizio deve disporre di almeno 120 metri quadrati di superficie di vendita;
 - 3) la superficie riservata alla vendita di quotidiani o periodici non deve essere inferiore a 4 (quattro) metri quadrati.
2. Per prodotti equiparati ai libri si intendono i prodotti editoriali realizzati su supporto informatico, comprese le pubblicazioni su internet.

Art. 4 - esercizi a prevalente specializzazione di vendita

1. Nessun limite o parametro viene determinato per gli esercizi prevalentemente specializzati, ai fini del rilascio delle autorizzazioni necessarie per la vendita, negli stessi, di riviste di identica specializzazione.

Art. 5 - intrasferibilità di sede

1. L'attività di punti di vendita non esclusivi, come definiti dall'articolo 2, non può essere trasferita di sede indipendentemente dall'attività alla quale inerisce.
2. Il trasferimento di sede di punti di vendita non esclusivi è disciplinato dalla normativa relativa all'attività principale alla quale sono annessi, pertanto ai trasferimenti non si applicano le distanze minime tra punti di vendita di giornali e riviste di cui all'art. 3.
3. Fermo restando le procedure per il trasferimento di sede dell'attività principale, il cambio di sede degli esercizi non esclusivi è soggetto a preventiva comunicazione al comune.
4. In ogni caso l'attività di rivendita di giornali o riviste non può iniziare prima dell'apertura al pubblico dell'attività principale.

Art. 6 - modalità di presentazione delle istanze

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per attivare un esercizio di vendita, non esclusivo, di quotidiani oppure di periodici, è necessario inviare istanza in bollo al Comune, con contestuale autocertificazione attestando il possesso e la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'esercizio dell'attività nonché l'ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. d bis, numeri 4), 5), 6) e 7) della legge 13/04/1999, n. 108.
2. Le istanze saranno istruite e decise nel rispetto della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, dei presenti criteri e direttive e della normativa vigente.

Art. 7 - requisiti soggettivi ed oggettivi per l'esercizio dell'attività

1. L'esercizio dell'attività è subordinato:

- a) al possesso dei requisiti generali per l'esercizio dell'attività commerciale previsti dall'art. 5, comma 2 del decreto legislativo 114/98;
- b) al rispetto delle vigenti norme e prescrizioni in materia urbanistica, edilizia, igienico sanitaria e di destinazione d'uso dei locali.

Art. 8 - revoca

1. L'autorizzazione è revocata nei casi seguenti:

- a) qualora nell'interessato vengano meno i requisiti soggettivi di cui all'art. 5, comma 2 del D. Lgs.114/98;
- b) per ingiustificata interruzione dell'attività di vendita per più di un anno o per mancata attivazione entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- c) qualora, per il locale dove viene svolta l'attività, venga meno l'agibilità urbanistico-edilizia, di sicurezza od igienico-sanitaria;
- d) qualora, previa diffida ad adempiere non rispettata, non venga riservata alla vendita di quotidiani o periodici la superficie minima prevista;
- e) nelle ipotesi previste dall'art. 13 del presente regolamento;
- f) cessazione dell'attività o revoca del titolo abilitante all'esercizio dell'attività principale.

Art. 9 - distanza fra esercizi

- 1. Il requisito della distanza minima tra esercizi consimili viene calcolato misurando il percorso pedonale più breve dal centro dell'ingresso principale dell'esercizio che si vuole aprire, al centro dell'ingresso del punto di vendita di quotidiani e periodici, esclusivo o meno più vicino.
- 2. Nell'effettuare il percorso si tiene conto degli attraversamenti pedonali obbligatori, nonché degli ostacoli naturali od artificiali, questi ultimi a carattere permanente esistenti, quali: muretti di recinzione, aiuole, corsi d'acqua e simili.

Art. 10 - parità di trattamento e modalità di vendita

- 1. Ogni punto di vendita deve assicurare parità di trattamento della tipologia di quotidiani o periodici prescelta per la vendita.
- 2. Lo spazio espositivo, riservato a quotidiani o periodici, precisato nell'autorizzazione, non può subire variazioni, senza preventivo nulla osta del Comune.

Art. 11 - esenzione dall'autorizzazione

- 1. Non è necessaria alcuna autorizzazione nelle seguenti ipotesi, previste dall'art. 3 del D. Lgs. 170/2001:
 - a) per la vendita, nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;

- b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
- c) per la vendita, nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
- d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
- e) per la consegna porta a porta, e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori, edicolanti;
- f) per la vendita in alberghi e pensioni, quando essa costituisce un servizio ai clienti;
- g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private, rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

Art. 12 - sanzioni

1. Alla vendita di quotidiani e periodici si applica la disciplina sanzionatoria di cui all'art. 22 del D.Lgs. 114/1998, ad eccezione del comma 5° in quanto riferito agli esercizi di vicinato non sottoposti al regime autorizzatorio.

Art. 13 – Sperimentazione ai sensi della L. 108/1999

1. Gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi della L. 108/1999 hanno diritto ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio di punto di vendita non esclusivo di quotidiani o periodici in base alla tipologia dei prodotti editoriali venduti nel corso della sperimentazione stessa.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il competente ufficio comunale comunicherà a coloro che hanno effettivamente e concretamente venduto i prodotti editoriali a seguito di effettuazione della "sperimentazione" l'avvenuta adozione del presente provvedimento provvedendo altresì a richiedere le certificazioni di cui all'art. 7 per il rilascio della relativa autorizzazione.